

Paragrafo 5.8

Proroghe

La proroga è un provvedimento eccezionale, che non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi, che si riflettono, poi, in una dilatazione dei tempi di programmazione dell'Amministrazione. Non sono quindi previste proroghe, se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti all'art. 47 del Regolamento CE 1974/2006. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, al responsabile del procedimento entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano le cause di forza maggiore, la sopra citata Comunicazione indica che "devono essere incontestabili". In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. **Considerata la sfavorevole congiuntura economica e le difficoltà di accesso al credito, l'Autorità di Gestione si riserva, caso per caso, di valutare la possibilità di concedere proroghe in specifiche condizioni.**